

# **COMUNE DI BADOLATO**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON  
RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  
PER GLI ANNI 2000-2016**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 14 DEL 29/03/2017**

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
- Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso
- Articolo 9 – Comunicazioni e avvisi telematici

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 225/2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento (di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) per le annualità comprese tra il 2000 e il 2016.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi del Comune di Badolato.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i cittadini interessati possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2 comma 1°, il cittadino interessato presenta al Comune, apposita istanza entro il giorno 8 maggio 2017.

2. L'istanza - riguardante le entrate, di cui all'art. 1, non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento per gli anni 2000-2016 (da ora istanza) - deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4 comma 1.

3. Nell'istanza il cittadino interessato indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di n. 8 (otto) rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018. Nell'istanza il cittadino interessato, nel caso di pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 (quindici) giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune di Badolato comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il 30 giugno 2017 ai cittadini interessati l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse., attenendosi ai seguenti criteri:

- A. versamento in 1 (una) rata, entro e non oltre 31 luglio 2017;
- B. versamento in 2 (due) rate entro e non oltre le date del 31 luglio 2017 e del 30 aprile 2018;
- C. versamento in 3 (tre) rate entro e non oltre le date del 31 luglio 2017, del 30 novembre 2017 e del 30 aprile 2018;
- D. versamento in 4 (quattro) rate entro e non oltre le date del 31 luglio 2017, del 30 novembre 2017, del 30 aprile 2018 e del 30 settembre 2018;
- E. versamento in 5 (cinque) rate entro e non oltre le date del 31 luglio 2017, del 30 novembre 2017, del 30 aprile 2018, del 31 luglio 2018 e del 30 settembre 2018;
- F. versamento in 6 (sei) rate entro e non oltre le date del 31 luglio 2017, del 30 novembre 2017, del 31 gennaio 2018, del 30 aprile 2018, del 31 luglio 2018 e del 30 settembre 2018;
- G. versamento in 7 (sette) rate entro e non oltre le date del 31 luglio 2017, del 30 settembre 2017, del 30 novembre 2017, del 31 gennaio 2018, del 30 aprile 2018, del 31 luglio 2018 e del 30 settembre 2018;
- H. versamento in 8 (otto) rate entro e non oltre le date del 31 luglio 2017, del 30 settembre 2017, del 30 novembre 2017, del 31 gennaio 2018, del 31 marzo 2018, del 31 maggio 2018, del 31 luglio 2018 e del 30 settembre 2018;

2. Nel caso sia stata accordata definizione agevolata in più rate, il pagamento in unica soluzione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. Il cittadino che, in difformità al piano di rientro concordato originariamente nella definizione agevolata, prediligesse l'ipotesi di cui al comma precedente, sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'amministrazione interessata, ai fini della corretta gestione e chiusura della pratica in questione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai cittadini interessati che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate che scadranno in data successiva al 31 gennaio 2017.

#### **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai cittadini interessati ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### **Articolo 9 – Comunicazioni e avvisi telematici**

1. È facoltà del cittadino interessato richiedere all'amministrazione preposta l'invio telematico presso indirizzo e-mail, preferibilmente PEC, formalmente comunicato agli uffici interessati

- a) sia del piano di rientro concordato in definizione agevolata, riportante versamenti e scadenze;
- b) sia di avviso di cortesia che - entro 7<sup>4</sup> (sette) giorni antecedenti la data ultima di pagamento della rata - ricordi la scadenza di pagamento pattuita con la definizione agevolata.